



- 5 DIC. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **5 dicembre** alle ore **15.50**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prof. n. 0070666 del 29.11.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore vicario**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 287/13
A gli ai
socioli
9.1



- 5 DIC. 2013

TRATTENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE. - RECEPIMENTO DIRETTIVE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali e dall'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

Come noto, i dipendenti della Sapienza possono avvalersi dell'istituto della "delegazione di pagamento convenzionale" per corrispondere il dovuto ai propri creditori a seguito della stipula di un contratto di finanziamento o di assicurazione.

La "delegazione di pagamento convenzionale" è di fatto un "incarico" che il dipendente affida all'Amministrazione. A differenza della "cessione del quinto", per la quale sussiste un obbligo di legge all'esecuzione, l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì soggetto al potere discrezionale dell'Amministrazione la quale, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti di legge, nel dare esecuzione alla richiesta ha, altresì, l'obbligo di recuperare nei confronti del delegatario (l'istituto finanziatore o l'assicurazione) i costi amministrativi sostenuti, non potendo detti oneri gravare sulle spese di funzionamento dell'Amministrazione stessa in assenza di una specifica previsione di legge.

Il delegatario è quindi tenuto a ristorare gli oneri amministrativi sopportati dall'Amministrazione in dipendenza dell'impiego di risorse, umane e strumentali per lo svolgimento della relativa attività.

Con la circolare RGS n. 1/2011 (allegata in visione), la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato le istruzioni operative sulle procedure di trattenuta mensile sugli stipendi mediante l'istituto della delegazione, determinando gli oneri che devono incombere in capo al beneficiario del pagamento e le modalità di riscossione degli stessi, e ha preliminarmente individuato, come presupposto per l'accettazione della delegazione convenzionale di pagamento, l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e gli interessati (istituti finanziatori o assicurazioni) - predisponendo inoltre due schemi di convenzione-tipo (allegati in visione), concernenti, rispettivamente, i contratti di finanziamento e le polizze assicurative.

Sulla base degli schemi diffusi dalla Ragioneria Generale dello Stato, gli uffici hanno predisposto, con gli opportuni adattamenti, due schemi di convenzione-tipo che si sottopongono all'approvazione di questo Consiglio in coerenza con le previsioni contenute nella suindicata circolare (allegati quale parte integrante).

Gli oneri a carico dei beneficiari dei pagamenti (istituti finanziatori o assicurazioni), riportati negli schemi di convenzione, sono stati individuati nella citata circolare RGS n. 1/2011, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale, secondo quanto rappresentato nella seguente tabella:

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE

Dot. Andrea Rutignani

R

LR



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 DIC. 2013

| Tipologia delegazione | Attività | Onere | Periodicità |
|--|--|---------|-------------|
| Contratti di finanziamento | Ricezione istanze ed istruttoria | € 18,00 | Una tantum |
| | Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione | € 2,05 | Mensile |
| Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative | Ricezione istanze ed istruttoria | € 18,00 | Una tantum |
| | Trattenute, versamenti e rendicontazione | € 0,65 | Mensile |

L'Ufficio Stipendi tratterrà gli oneri in tabella sulle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario.

Gli uffici, all'esito della mappatura del processo amministrativo inerente le attività sopra descritte e dell'analisi specifica dei relativi costi indiretti (allegati in visione), ritengono che tali oneri, per quanto concerne la Sapienza, coprano il 27,39% del costo complessivo di ogni singolo contratto di finanziamento, e per tale motivo ritengono necessario sottoporre il recepimento delle predette direttive ministeriali al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente fa rilevare che i costi indiretti risultano notevolmente sottostimati dalla Ragioneria Generale dello Stato e propone che gli uffici segnalino al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'opportunità di rivedere gli importi di cui alla circolare RGS n. 1/2011. Ciò nonostante, ritiene si tratti di un meritevole servizio ai dipendenti del quale l'Amministrazione deve farsi carico.

Per i contratti di finanziamento si richiama l'attenzione, in particolare, sull'art. 12 dello schema di convenzione-tipo n. 1, che obbliga il delegatario (istituto finanziatore) a garantire ai dipendenti della Sapienza condizioni particolari che prevedano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) ed un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "Tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", del numero di punti percentuali così individuato:

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Putignani

RR

UW



- 5 DIC. 2013

- a) 10 punti per gli importi fino ad € 5.000,00
- b) 8 punti per gli importi superiori ad € 5.000,00.

La proposta degli uffici incrementa, a favore dei dipendenti della Sapienza, di almeno 2 punti percentuali il vantaggio attualmente previsto nelle analoghe convenzioni poste in essere, allo stato, dalle principali pubbliche amministrazioni.

Le procedure previste nelle convenzioni-tipo, nonché i limiti definiti nel predetto art. 12, saranno applicati dal 1° gennaio 2014 per le nuove delegazioni di pagamento convenzionale e per i rinnovi delle delegazioni in essere.

I rapporti in essere continueranno fino a scadenza alle condizioni previgenti, ferma restando la posizione a carico dei delegatari degli oneri di cui in tabella. Gli Uffici provvederanno a contattare gli istituti delegatari per rendere note le nuove condizioni come sopra definite.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito, approvando gli schemi di convenzioni-tipo in allegato parte integrante.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Convenzione-tipo Sapienza n. 1 (contratti di finanziamento)
- Convenzione-tipo Sapienza n. 2 (contratti di assicurazione)

ALLEGATI IN VISIONE

- Circolare n. 1/2011 della Ragioneria Generale dello Stato
- Convenzione-tipo Ragioneria Generale dello Stato per i contratti di finanziamento
- Convenzione-tipo Ragioneria Generale dello Stato per i contratti di assicurazione
- Rappresentazione del processo "Gestione delegazioni di pagamento"
- Studio dei costi del processo "Gestione delle delegazioni di pagamento"

SR

LR



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 287/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 5 DIC. 2013

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1/2011;**
- **Visti gli schemi di convenzioni-tipo predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato per i contratti di finanziamento e per quelli assicurativi;**
- **Visti gli schemi di convenzioni-tipo per i contratti di finanziamento e per quelli assicurativi predisposti dagli uffici per i dipendenti della Sapienza;**
- **Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- a) **sono approvati gli schemi di convenzioni-tipo predisposti dagli uffici per i dipendenti della Sapienza, allegati quale parte integrante alla presente delibera;**
- b) **quanto previsto nelle predette convenzioni-tipo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 per le nuove delegazioni di pagamento e per i rinnovi delle delegazioni in essere;**
- c) **i rapporti in essere continueranno fino a scadenza alle condizioni prevalenti, ferma restando la posizione a carico dei delegatari degli oneri previsti;**
- d) **gli uffici segnaleranno al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'opportunità di rivedere gli importi di cui alla circolare RGS n. 1/2011.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Ffati

+++++

Schema di convenzione- tipo per
contratti di finanziamento

CONVENZIONE

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (codice fiscale 80209930587 di seguito "Amministrazione", nella persona di
....., nato il a, in qualità di

e

..... con sede legale in
..... (codice fiscale
..... e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n.), di seguito "Istituto", nella persona di
....., nato il a
....., in qualità di

premesse che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Università La Sapienza da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Università La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN..... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta

estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 11.

Art. 10

La delegazione di pagamento oggetto della presente convenzione non è trasferibile.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia"; così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) 10 punti per gli importi fino a € 5.000,00
- b) 8 punti per gli importi superiori a € 5.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria

della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione all'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi , all'indirizzo di posta certificata uffstip@cert.uniroma1.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

.....

.....

*Schema convenzione-tipo per
contratti di assicurazione*

CONVENZIONE

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza (codice fiscale 80209930587) di seguito "Amministrazione", nella persona di, nato il a, in qualità di

e

..... con sede legale in, (codice fiscale), di seguito "Società", nella persona di, nato il a, in qualità di

premessi che

- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti dell'Università La Sapienza, il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si

verificata interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Università La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN..... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere, "una tantum", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazione di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società.

Art. 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10 e 11.

Art. 10

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 11

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione all'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, Ufficio Stipendi, all'indirizzo di posta certificata uffstip@cert.uniroma1.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per la Società

Per l'Amministrazione

.....

.....

————— OMISSIS —————